



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5° "Ufficio Elettorale"
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo

Prot. n. 10190

del 15 SET. 2020

Nota trasmessa tramite e-mail. Non segue cartaceo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

e-mail: elettoriale@regione.sicilia.it

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco 091/7074428

Responsabile del Servizio 5 "Ufficio Elettorale" Dott. Giovanni Corso

OGGETTO: Elezioni amministrative 2020 – Disciplina propaganda elettorale – Chiarimenti.

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di
AGRIGENTO CALTANISSETTA - CATANIA
ENNA – MESSINA - PALERMO – RAGUSA –
SIRACUSA – TRAPANI
LORO SEDI

e per il tramite delle Prefetture **Ai Comuni interessati al voto**

Con riferimento alla fattispecie in oggetto, è pervenuta a mezzo pec la nota prot. n. 118042 del 14.09.2020, acquisita in pari data al prot. n. 10096, con la quale la Prefettura di Palermo chiede l'avviso di questo Dipartimento Autonomie Locali circa l'eventuale applicabilità ed estensione del divieto di propaganda elettorale, richiamato dal Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 27/2020, in occasione della prossima consultazione referendaria, da sabato 19 a lunedì 21 settembre, anche, nei medesimi giorni, alla propaganda elettorale relativa alle elezioni amministrative che avranno luogo nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre.

Ciò posto, al riguardo si osserva che trattasi di fattispecie elettorali diverse, sia per quanto attiene il merito delle consultazioni, una referendaria nazionale, l'altra amministrativa limitata ad alcuni comuni dell'Isola, sia per la successione cronologica delle stesse.

Conseguentemente, il divieto di propaganda elettorale, normativamente prescritto per i giorni da sabato 19 a lunedì 21 settembre, relativo alla consultazione referendaria, vige, ovviamente, anche per i comuni interessati alla tornata amministrativa del 4 e 5 ottobre 2020, presso i quali, comunque, nei medesimi giorni da sabato 19 a lunedì 21 settembre può continuare regolarmente a svolgersi la propaganda elettorale e la comunicazione politica esclusivamente per quanto attiene le elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre, fermo restando quanto già indicato, sul punto, da questo Dipartimento Autonomie Locali con la nota prot. n. 9018 del 24.08.2020, il cui contenuto si intende richiamato nella presente.

Per una corretta osservanza delle disposizioni normative può raccomandarsi ai Comuni di vigilare, attraverso la Polizia locale, durante i comizi elettorali.

Il Funzionario direttivo
(dott. Giovanni Cocco)



Il Dirigente del Servizio
(dott. Giovanni Corso)



Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI**

Servizio 5°

Via Trinacria 34/36

90144 - Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
elettorale@regione.sicilia.it

Responsabile del procedimento: Carla Lo Campo Tel. 091/7074263

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso Tel. 091/7074414

Prot. n. 9018 del 24 AGO. 2020

OGGETTO: Elezioni amministrative 2020 – Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di

AGRIGENTO – CALTANISSETTA -CATANIA –
ENNA - MESSINA – PALERMO – RAGUSA –
SIRACUSA -TRAPANI
LORO SEDI

e tramite le Prefetture

Ai Comuni interessati al voto

Le norme in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica sono, com'è noto, dettate dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con la legge del 24 aprile 1975, n. 130 e dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28 e delle loro successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina della materia è volta a garantire la *par condicio* tra le forze politiche presenti nel territorio e tra i candidati che partecipano alle competizioni elettorali, consentendo una adeguata pubblicità delle idee e dei programmi e la formazione di un libero convincimento degli elettori i quali, nella giornata precedente e durante le operazioni di voto, non possono più essere raggiunti da forme di propaganda pubblica.

Premesso quanto sopra, la legge stabilisce:

-dal 15° giorno precedente quello della votazione, il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*art. 8, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28*).

-dalle ore 24,00 del 2° giorno precedente quello della votazione, la fine delle facoltà di tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta (*art. 9, legge n. 212/1956 e successive modifiche*).

-nei giorni destinati alla votazione, il divieto di ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (*art. 9, secondo comma, legge n. 212/1956 e successive modifiche*).

In vista dello svolgimento delle elezioni amministrative del 4-5 ottobre 2020 con eventuale turno di ballottaggio il 18-19 ottobre 2020, si reputa opportuno richiamare sinteticamente le scadenze ed i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente.

A) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212)

Le giunte comunali, dal 33° al 30° giorno precedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 1 settembre a venerdì 4 settembre 2020), stabiliscono e delimitano – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati.

Le giunte comunali dovranno provvedere alla ripartizione degli spazi in tante sezioni quante sono le liste che partecipano alle competizioni elettorali, entro i due giorni successivi alla ricezione delle liste ammesse.

Le Commissioni elettorali circondariali, non appena definite le liste ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine, dovranno comunicare prontamente tali dati ai sindaci dei comuni interessati, al fine di consentire alle giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti.

B) Inizio della propaganda elettorale – divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 4 settembre 2020, sono vietati:

- Il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- La propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- La propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

C) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 4 settembre 2020, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.


Si rammenta, al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

D) Uso dei locali comunali (art. 19, comma 1, art. 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Il Funzionario Direttivo

(Carla Lo Campo)



**Il Dirigente del Servizio
(dott. Giovanni Corso)**

